



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER
L'UMBRIA - NUCLEO OPERATIVO STATALE DI TERNI

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni
cui dovrà essere vincolata la concessione di
variante dell'opera di presa ed aumento della
portata della derivazione dal Fiume Nera chiesta con
istanza 16/03/1970 dalla Terni Industrie Chimiche
S.p.A. (a cui ora è subentrata la Nuova Terni
Industrie Chimiche S.p.A.) in sostituzione della
derivazione concessa alla Terni Società per
l'Industria e l'Elettricità con R.D. n°2835 del
07/05/1936 e D.P.R. n°6992 del 30/05/1953.

ART. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità di acqua da derivare dal Fiume Nera in
località Nera Montoro del Comune di Narni (TR) è
fissata in misura non superiore a mod. 42 (l/s
4200).

L'acqua sarà impiegata per la refrigerazione dei
macchinari dello Stabilimento della Società istante.

ART. 2

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di derivazione consistono nell'apertura di
una finestra a quota 82 s.l.m. nel muro della vasca

Handwritten signatures and notes:
M. B. ...
M. ...

Luigi Antonio Montoro
Montoro

di contenimento della Centrale ENEL di Nera Montoro (già SELT VALDARNO). Da qui l'acqua a mezzo di condotta del diametro di mm. 1900 costruita in calcestruzzo di cemento verrà convogliata fino al ponte tubo anche esso del diametro di 1900 mm. che attraversa il Fiume Nera e quindi immessa nell'esistente tubazione già alimentata dalla pompa della vecchia derivazione per mod. 20,70 (l/s 2.070).

La esistente stazione di pompaggio in sponda sx del Fiume Nera verrà tenuta come riserva nel caso di inattività della Centrale ENEL per lavori di manutenzione o fuori servizi tecnici. L'acqua dopo essere stata filtrata arriva ad un bacino a quota 81,50 s.l.m. dal quale viene ripresa con pompe di tipo verticale ed immessa nella rete di distribuzione dello stabilimento.

Le opere di presa, utilizzazione e restituzione, dovranno essere conformi al progetto a firma degli Ing. A. Negrini e R. Nicolais allegato alla domanda di concessione e variante del 16/03/1970.

ART. 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

A seguito di Convenzione sottoscritta tra i due Enti in data 20/12/1971, la quantità di acqua prelevata

16 DIC



dalla vasca di carico della centrale ENEL di Nera Montoro é controllata da idrometrografi registratori situati all'interno di una cabina posta nelle vicinanze dello Stabilimento in dx del Fiume Nera.

Il personale del Ministero LL.PP. dovrà avere libero accesso a tale struttura per la rilevazione ed il controllo dei dati. La Società concessionaria dovrà inoltre attenersi a tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Servizio Tecnico Nazionale Idrografico di Roma.

Autografo
Autografo
Autografo

ART. 4

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario é tenuto a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che l'Autorità competente eventualmente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell'Art. 3 lettera i) della Legge 18/5/1989 n°183. Egli é inoltre tenuto al rispetto, sempre senza alcun indennizzo, delle previsioni del piano di bacino previsto dalla medesima Legge 183/1989.

ART. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico della società concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia

Autunno

Popolano - Muro

per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Nera e suoi affluenti in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se venga accertato in seguito.

Dopo l'utilizzazione l'acqua verrà restituita al Fiume Nera depurata ed a una temperatura non superiore a 10°c. rispetto a quella del Fiume stesso e comunque sempre inferiore a 30°c.

ART. 6

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

ESECUTIVO E PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI

LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI

Non vengono fissati i termini in quanto le opere risultano già eseguite ed utilizzate.

ART. 7

COLLAUDO

Previa regolare visita e verbale di collaudo potrà essere autorizzato il prosieguo della derivazione. Ove l'ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o modifiche alle opere esistenti, prescriverà un termine per la loro esecuzione e stabilirà altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno esercitarsi la derivazione.



6 DIC

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione é accordata per un periodo di anni 39 (trentanove) decorrenti dalla data di effettiva utilizzazione fissata al 26.03.1970 con scadenza il 26.03.2009 e quindi per una durata inferiore ad anni 15 dalla data di entrata in vigore della Legge 36/94.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata con quelle variazioni che si rendessero necessarie per le mutate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua (Fiume Nera).

In mancanza di rinnovo, come in caso di decadenza, rinuncia o revoca, lo Stato ha il diritto di ritenere senza compensi le opere costruite o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino delle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 9

CANONE

Oltre al pagamento dei canoni arretrati di cui al successivo art. 10, la Società concessionaria

Autobahn
Fiume Nera
Bozzanini Memo

Subalpini
Mano
Proponi

corrisponderà alle finanze dello Stato di anno in anno anticipatamente, a decorrere improrogabilmente dal 01/01/2001 e salvo conguaglio il canone annuo di £.1.028.705.507 (Unmiliardoventottomilionesettecentocinquemilacinquecentosette) in ragione di £. 23.300.238 a modulo e per moduli fiscali industriali 44,15 pari a l/s 4.200.

Detta somma è da imputarsi al Cap. 2608 per £.66.225.000 (Sessantaseimilioniduecentoventicinquemila) e sul Cap. 2608/2 per £. 962.480.507 (Novecentosessantaduemilioni quattrocentottantamila-cinquecentosette) corrispondente alla maggiorazione di cui al comma 3° dell'Art. 18 della Legge 36/94.

ART. 10

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del Disciplinare, la Società concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze di aver effettuato i seguenti depositi calcolati sulla portata di l/s 2130, portata dichiarata nella domanda di variante 16/03/1970 e accertata dal Provveditorato alle Opere Pubbliche dell'Umbria-Nucleo Operativo di Terni:

A) Presso gli Uffici concessionari del servizio di riscossione dei tributi, la somma di £. 4.396.707.775 (Quattromiliarditrecentonovantasei-

milionisettecentosettemilasettecentosettantacinque)
dovuta per canoni arretrati per il periodo dal
26/03/1970 al 31/12/2000 come di seguito
specificato:

1) Dal 26/03/1970 al 31/10/1981 €. 1.976.652 in
ragione di €. 8.000 per modulo e per moduli 21,30
(1/s 2.130) (Legge 21/12/1961 n°1501);

2) Dal 01/11/1981 al 31/12/1989 €. 21.743.750 in
ragione di €. 125.000 per modulo e per moduli
21,30 (1/s 2130) (L. 1/12/81 n° 692);

3a) dal 1/01/1990 AL 31/12/1993 €. 63.900.000 in
ragione di €. 750.000 per modulo e per moduli
21,30 (1/s 2130)(D.IM. 20/07/1990);

3b) dal 22/05/1990 al 31/12/1993 €. 769.085.616
(settecentosessantannovemilioniottantacinquemila-
seicentosedici) quale sovraccanone (L.
12/11/1990 n°331);

4) dal 01/01/1994 al 31/12/1996 €. 1.477.740.000 in
ragione di €. 22.000.000 a modulo e per moduli
fiscali industriali 22,39 (L. 36/94);

5) dal 01/01/1997 al 31/12/1997 €. 504.894.500 in
ragione di €. 22.550.900 a modulo e per moduli
fiscali industriali 22,39 (Decr.to Ministero
Finanze 20/03/1998);

6) dal 01/01/98 al 31/12/1998 €. 513.982.601 in

Autentico
Mano
Scalfoni

ragione di €. 22.955.900 a modulo e per moduli
fiscali industriali 22,39;

7) dal 01/01/1999 al 31/12/1999 €. 521.692.328 in
ragione di €. 23.300.238 a modulo e per moduli
fiscali industriali 22,39;

8) dal 01/01/2000 al 31/12/2000 €. 521.692.328 in
ragione di €. 23.300.238 a modulo (salvo
conguaglio) e per moduli fiscali industriali
22,39.

Detta somma (relativa alle quietanze n°95003007 del
30/03/95, n°96009222 del 01/08/96, n°97001562 del
05/02/97, n°0353214 del 02/01/98, 3 Mod. F23 del
30/12/98, Mod. F23 del 04/01/99, Mod. F23 del
23/07/99, Mod. F23 del 05/01/2000, 2 Mod. F23 del
30/10/2000) è da imputarsi per €. 1.091.801.018 sul
cap. 2608,- la rimanente parte, pari a
€. 3.304.906.757 è da imputarsi sul cap. n°2608/2
corrispondente alla maggiorazione di cui al terzo
comma dell'Art. 18 della Legge 36/94.

B) Il versamento, presso la Tesoreria Provinciale di
Terni - Servizio Cassa Depositi e Prestiti della
somma di €. 514.352.753 (Cinquecentoquattordicimi-
lionitrecentocinquantaduemilasettecentocinquantatre)
come da fideiussione n°68/11239 del 25/10/2000 della
Banca Commerciale Italiana, pari a metà del canone

Amabile
Mono

P. Amabile
Bozzoni

annuo di cui all'art. 9 del Disciplinare a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione;

C) Il versamento, presso la Tesoreria Provinciale di Terni della somma di £. 25.717.637 come da quietanza n°9387 del 27/10/2000 pari ad un quarantesimo del canone annuo (2° comma art. 7 T.U. 1775/1933).

D) Il versamento, presso la Tesoreria Provinciale di Terni da imputare al capitolo 2378 del Bilancio dello Stato a disposizione del Nucleo Operativo Statale di Terni, della somma di £. 1.000.000 come da quietanza n°9388 del 27/10/2000 per spese d'istruttoria, sorveglianza esperimenti di portata e collaudo dei lavori (L. 765/73).

E) Il versamento, entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, presso la Tesoreria Provinciale di Terni, della somma di £. 69.000.000 da imputare sul Cap. n°3657 del Bilancio dello Stato per spese di registrazione fiscale, copia, stampa, carta bollata (L. 790/75)

ART. 11

INDENNIZZI

Gli indennizzi ai sensi dell'art. 45 del T.U. 1775/1933 che la Nuova Terni Industrie Chimiche S.p.A. dovrà versare all'ENEL sono regolati dalla

Amadori
Bozzoni
Moro
Autofila

*Franco
Seyoum
Moro*

Convenzione stipulata fra i due Enti in data
20/12/1971, che fa parte integrante di questo
Disciplinare.

ART. 12

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente
Disciplinare, la Nuova Terni Industrie Chimiche
S.p.A. è tenuta alla piena ed esatta osservanza di
tutte le norme del T.U. n°1775/1933 sulle Acque ed
impianti Elettrici e successive disposizioni, nonché
di tutte le prescrizioni legislative ed i
regolamenti concernenti il buon regime delle acque
pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura,
l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e
l'inquinamento idrico.

ART. 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la Nuova Terni Industrie
Chimiche S.p.A. stabilisce il proprio domicilio
legale presso il Comune di Narni.

Terni li, 6 DIC. 2000

La Nuova Terni Industrie Chimiche S.p.A.

*Franco
Seyoum
Moro*

Io sottoscritto Dott. Ing. Antonio Galiano,
Funzionario incaricato delle Funzioni Statali
dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Terni,
dichiaro che il Sig. Paci Gianni, nato a Narni il
07/03/1949 residente a Narni (TR) Via Flaminia
Ternana n°48, Direttore della Nuova TIC S.p.A.,
identificato con carta d'identità n°33567907 emessa
dal Comune di Narni il 27/04/1996, munito di procura
del Consiglio di Amministrazione in data 31/10/2000
ed il Sig. Mauro Borgianini da me conosciuto,
Direttore Amministrativo della medesima Società,
munito di procura del Consiglio di Amministrazione
in data 02/05/2000, hanno firmato il sopra esteso
Disciplinare in fine ed a margine di ogni foglio in
presenza mia e dei testimoni Dott.sa Patrizia
Fancelli e Sig. Giuliano Argenti aventi i requisiti
prescritti dalla legge.


Terni li, 6 DIC. 2000

I TESTIMONI:

Dott.sa Patrizia Fancelli



Sig. Giuliano Argenti



Funzionario incaricato delle Funzioni
Statali dell'Ing. Capo del G. C. di Terni
(Dott. Ing. A. Galiano)

